



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**O R I G I N A L E**

**AREA 5 - VIGILANZA E SERVIZI GOVERNATIVI**

**Ordinanza n. 17 del 06/05/2024**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE GLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI CANI RANDAGI OVVERO INCUSTODITI E PERICOLOSI NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO E NELLE PERIFERIE. ACCALAPPIAMENTO E PRASSI SANITARIA.**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- gli artt. 50 e 54 T.U.E.L.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9.8.2023: "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- la L.R. Abruzzo n.47/2013 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
- il Regolamento di Polizia Urbana, ove, all'art. 37 c.3, si stabilisce che:  
*"A tutela delle persone, degli altri animali, delle cose e della circolazione stradale, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio ( ad una misura non superiore a metri 1,50), fatte salve le aree per cani appositamente individuate e, nel caso di cani di grande taglia e/o indole aggressiva, come previsto nel relativo elenco contenuto nell'ordinanza del Ministero della Salute (es. pit bull, rottweiler, dogo argentino, ecc. ) anche muniti di idonea museruola che il detentore dovrà portare con sé, in materiale rigido o morbido, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali";*

## **Premesso**

- che sono pervenute ripetute segnalazioni in ordine alla presenza, nelle vie del centro cittadino ed anche nelle periferie, di taluni cani di grande taglia e/o di indole aggressiva, così come individuati nel relativo elenco contenuto nella vigente Ordinanza del Ministero della Salute, non muniti di museruola e non tenuti al guinzaglio, verosimilmente sprovvisti di micro-chip e senza proprietario, i quali risultano essere vaganti sul territorio, pericolosi per la pubblica incolumità e per la circolazione;
- che vi sono state numerose doglianze, da parte di cittadini, che si sono rivolti all'Ente in intestazione, relative ad aggressioni subite;
- che la Polizia Locale ha fatto pervenire la nota del 26.6.2023, in cui si riferisce della condotta del proprietario o detentore di un cane di razza "Pitbull", che non lo custodiva adeguatamente, così da essere responsabile delle reiterate violazioni date dall'"omessa custodia di animale", non provvedendo, inoltre, nonostante le reiterate diffide in tal senso, all'obbligo di iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, tanto da essere contestate le violazioni di cui seguenti verbali: n.5 del 27.05.2021, per "Omessa custodia";n.6 del 27.05.2021, per "Mancata iscrizione all'anagrafe canina",(con diffida); n.1 del 03.02.2023, per "Omessa custodia"; n.2 del 04.02.2023, per "Mancata iscrizione all'anagrafe canina" (con diffida); n.5 del 29.05.2023, per "Omessa custodia";
- che nella stessa nota si riferisce, in riferimento ad un altro cane, sempre di razza pitbull, dell'elevazione dei seguenti ulteriori verbali:n.9 del 05.06.2017, per "Mancata iscrizione all'anagrafe canina" (con diffida); n.1 del 05.01.2018, per "Omessa custodia"; n. 2 del 21.02.2019, per "Omessa custodia"; n. 1 del 15.02.2019, per "Omessa custodia"
- che, più di recente, in data 07.3.2024, al prot.5699, lo scrivente ha inviato al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL di Teramo, all'U.O.S. di Prevenzione e Controllo del Randagismo ed alla Polizia Municipale del Comune in intestazione, una nota in cui si è evidenziato che *“ animali, che vagano liberi, sono stati oggetto di varie segnalazioni effettuate dagli abitanti della zona, i quali, a passeggio con i propri animali d'affezione, si sono imbattuti con questi cani di grossa taglia che assumevano atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli stessi. Da ultimo, rendo noto l'episodio avvenuto nella serata di mercoledì 6 marzo, nel quale sono dovuto intervenire in prima persona, in cui due signore, insieme ad un cane di piccola taglia, sono state costrette a rifugiarsi all'interno di un locale per sfuggire all'aggressione di un pitbull che vagava libero nella zona rilevando pure la necessità di “un intervento urgente per la cattura di questi cani liberi, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e degli stessi animali, i quali sono spesso presenti nelle strade e nei parchi della zona, senza nessun controllo da parte di eventuali proprietari, rappresentando una minaccia per l'incolumità dei residenti.”*
- che la Polizia Municipale, con la successiva nota al prot.70185 del 21.03.2024 ha confermato la sussistenza delle evidenziate criticità, dando atto dell'opportunità dell'emanazione di utili provvedimenti;
- che il girovagare di cani pericolosi incustoditi può, comunque, essere causa di forte disagio per le persone, anche a prescindere dalle aggressioni (basti pensare a chi soffre di cinofobia);
- che la problematica relativa al randagismo pure di cani non classificati come pericolosi va affrontata mediante l'attuazione degli interventi più idonei

## **Rilevato**

- che l'Ordinanza del Ministero della salute attualmente in vigore, in linea con il quadro normativo esistente, evidenzia che *“continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari”* e che occorre *“rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali”*;

## **Ritenuto**

doveroso ed urgente

- a) disporre l'adozione di misure preventive, finanche per evitare aggressioni e, in ogni caso, arginare il fenomeno dei cani vaganti;
- b) contemperare le esigenze della collettività con il rispetto della dignità e del benessere degli animali;
- c) salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

## **Tanto premesso**

nelle more dell'iter di valutazione dell'eventuale aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana, avuto specifico riguardo all'art. 37, nonché dell'emanazione, ad ogni buon fine, di una specifica normativa regolamentare,

## **Atteso**

-che i poteri stabiliti dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L possono trovare applicazione in fattispecie quali quelle dinanzi riferite, anche alla luce della consolidata Giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex multis*, Sez. V n. 105 del 03.01.2024), laddove ricorrano i presupposti dell'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela, oltre che di criticità igienico-sanitarie, anche della pubblica incolumità, chiarito che *“...come statuito dal Consiglio di Stato, sez. I – 30/7/2018, n. 1983, il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso. Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione. ...”*;

## **ORDINA**

Art.1) - E' vietato lasciar girovagare i cani senza custodia con obbligo a tutti i proprietari/detentori, quali responsabili della salute e del benessere degli animali medesimi, dell'utilizzo del guinzaglio qualora condotti in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e, laddove previsto, anche muniti di idonea museruola.

Art.2)- E' imposto a tutti i proprietari/detentori di cani di prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga nonché adottare modalità idonee di custodia a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni ;

Art.3) - A seguito della violazione di cui all'art. 2) che precede, su semplice segnalazione, anche per le vie brevi si procederà all'accalappiamento immediato dei cani di cui sopra, seguendo gli adempimenti relativi alla prassi sanitaria, a cura del Servizio Veterinario della Asl di Teramo e, all'esito, essi verranno ricoverati presso il Rifugio/Asilo per cani convenzionato con questo Comune: Asilo Albergo per Cani "Albani Maria" di M. Di Francescantonio & C. s.a.s., con sede in Castellalto (TE), Via C. di Giorgio n. 25 – Indirizzo PEC: [asilo.albergo@legalmail.it](mailto:asilo.albergo@legalmail.it) .

Art.3) - La restituzione del cane oggetto dell'intervento a colui che ne reclamasse la proprietà o la detenzione, avverrà previa richiesta scritta e subordinatamente al pagamento delle spese di custodia.

Art.4) – La violazione di quanto disposto nella presente ordinanza comporterà, comunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 5) Ove, nel corso di un semestre, si verificasse anche una sola ulteriore violazione di quanto disposto nel presente provvedimento, si riterrà sussistente la recidiva a carico del proprietario/detentore, con quanto ne discenderà nella determinazione, nella misura massima, delle sanzioni amministrative applicabili, mentre la restituzione di ciascun cane accalappiato ai sensi dell'art.2) che precede, potrà avvenire previa verifica dell'avvenuta frequenza, da parte del proprietario/detentore, di un idoneo completo corso di formazione per la gestione degli animali.

Art.6) La presente ordinanza resta in vigore per il termine di un anno dalla sua pubblicazione

## **DISPONE**

che copia del provvedimento venga inviato, per i rispettivi adempimenti di competenza:

- al Servizio Veterinario - ASL TERAMO, in quanto incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.
- all'Asilo Albergo per Cani "Albani Maria" di M. Di Francescantonio & C. s.a.s.
- al Comando di P.M. di Mosciano S.A.;
- al Messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e sul sito dell'amministrazione trasparente.

Inoltre, il contenuto del presente atto dovrà essere divulgato, mediante le modalità più opportune;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, per l'eventuale violazione dell'art. 650 C.P..

Si avvisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso, a far data dalla sua pubblicazione, entro gg. 60, il ricorso al T.A.R. Abruzzo di L'Aquila, ovvero, entro gg. 120, il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 06/05/2024

Sindaco  
Galiffi Giuliano

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 06/05/2024 e vi rimarrà per 30 gg consecutivi a decorrere da domani-

N. di registro albo: 567 del 06/05/2024

Mosciano S.A. ,li 06/05/2024

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Valeria Amatucci

**ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA**

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ mediante consegna nelle mani di \_\_\_\_\_

Mosciano S.A. , li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
( Ermando Mattiucci )

L'Agente di P.M.  
( \_\_\_\_\_ )